ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO

VIA GIOVANNI XXIII N.2 – 40054 BUDRIO (BO) – Tel. 0516920614 C.F. 91201420378 - C.M. BOIC86900R - Codice Univoco: UFDIYR

e-mail: boic86900r@istruzione.it - pec: boic86900r@pec.istruzione.it - sito: www.icbudrio.edu.it

A tutto il personale scolastico All'albo dell'Istituto

Oggetto: obbligo vaccinale per il personale scolastico (Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172)

Il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 (che si allega) introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, tra cui <u>l'obbligo vaccinale</u>, che comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, per tutto il personale scolastico <u>a</u> partire dal 15 dicembre 2021.

La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, che viene ridotto a "nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario".

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare immediatamente il rispetto del suddetto obbligo. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente invita l'interessato a produrre <u>entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito</u>:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione,
- oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa (ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dalla legge 28 maggio 2021, n. 76),
- ovvero la presentazione della <u>richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non</u> <u>superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito</u>.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato deve trasmettere al dirigente scolastico, immediatamente e comunque <u>non oltre tre giorni dalla</u> somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, il dirigente scolastico, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla ricezione da parte del dirigente scolastico della comunicazione dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

La Dirigente Scolastica

Daniela Tacconi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93